

3. L'INTERPRETAZIONE COME ATTIVITÀ

Approssimativamente e inizialmente si può definire l'interpretazione come quell'attività che muovendo da determinati **segni** coglie e attribuisce **significati**. Va da sé che tali segni possono essere di tipo diverso e della più varia natura: possono identificarsi con testi scritti, con discorsi o parole emessi in determinate circostanze, ma anche con comportamenti individuali e sociali. In quanto atto intenzionale, l'interpretazione è un «tendere a», è un «muovere verso», si determina come movimento e istituzione di rapporti con qualcuno o con qualcosa di esterno, è un percorso dinamico che dischiude un itinerario. Così intesa, l'interpretazione si costituisce inevitabilmente come relazione, come dialettica tra intenzioni degli autori, intenzioni degli interpreti e intenzioni dei testi.

Ma i segni e le espressioni da interpretare non sempre svelano le intenzioni, soprattutto a causa dell'indeterminatezza che in questo campo è strutturalmente molto ampia. Le relazioni interpretative tra gli uomini potrebbero benissimo essere rappresentate come un inesauribile intersecarsi di intenzioni e dunque come un luogo illimitato di reciproci rinvii. Ma il significato di un segno – sempre occorre tenerlo presente – deriva *anche* dalle forme del suo impiego in un contesto di parlanti; si stabilisce entro la prassi di codici linguistici e comunicativi, che inducono a selezionare, tra tutte le possibili *alternative di significato*, un campo più ristretto di alternative possibili. Come Wittgenstein ha efficacemente chiarito, più che coincidere con un qualcosa che è collegato ad un segno, il significato si salda al suo uso in un contesto comune.

Il nostro comprendere, il nostro comunicare, lo stesso istituirsi di reciproche aspettative tra gli uomini, sono sempre determinati; essi sono infatti mediati dal linguaggio. Il linguaggio *sono i linguaggi*. E i linguaggi sono suscettibili di interpretazione e di traduzione.

Se solo si considera il fatto incontestabile della pluralità e della diversità delle lingue, si può dire che la traduzione corrisponde all'esigenza di com-

zione come l'attività che è volta ad ascrivere significati a testi, tale attività è da intendersi in un senso ampio (nel caso del diritto essa include il complesso delle operazioni indispensabili per applicare in concreto le regole giuridiche). L'interpretazione cioè comprende necessariamente anche tutto ciò che è funzionale a quest'obiettivo di ascrizione di significati a testi: non può perciò essere limitata all'analisi meramente linguistica degli enunciati, alla scoperta dei significati, ma deve guardare anche ai contesti e ai comportamenti, assumere cioè una concezione ampia, e non riduttiva del linguaggio, che guardi all'uso dei parlanti e alle regole che lo reggono. Così, per quanto più specificamente attiene all'interpretazione giuridica, con il termine «interpretazione» si intende una serie di operazioni diverse effettuate dai giuristi e dai giudici, che vanno dall'individuazione della norma applicabile al caso alla qualificazione giuridica dei fatti, dall'applicazione della norma al riempimento delle lacune, dall'eliminazione delle antinomie alla motivazione della decisione.

Non solo: anche in un altro aspetto, fortemente ermeneutico, *interpretazione e traduzione sono destinate a convergere*. Nel senso che un problema ad esse comune è quello della comprensione di ciò che è estraneo. Ciò risulta possibile solo a condizione di cogliere un senso comune tra il mondo del traduttore, o dell'interprete, e quello cui appartiene il testo da comprendere, o da tradurre. Ma quest'aspetto assume connotati ancor più pregnanti nel caso dell'interpretazione giuridica, il cui ruolo consiste precisamente nel tradurre pretese normative provenienti da forme di vita del passato in pretese presenti. Ciò risulterebbe evidentemente impossibile se i contesti storici risultassero del tutto incomunicabili e chiusi in se stessi, ma allora risulterebbe impossibile lo stesso diritto nel suo concetto normativo.

In certo senso si può definire allora la normatività come ciò che, non provenendo dal nostro stesso mondo, ne ridefinisce la «normalità».

Nell'uso linguistico del vocabolo interpretazione si è soliti indicare con il medesimo termine due «cose» tra loro diverse, sia l'attività interpretativa con cui si determina il significato di singoli sintagmi o di enunciati completi, sia il risultato di quest'attività. Se interpretare è attribuire un significato, il prodotto dell'interpretazione è il significato attribuito a seguito della prestazione interpretativa. Questa distinzione tra interpretazione come **attività** e interpretazione come **prodotto**, che si deve a Giovanni Tarello (1934-1987), possiede una particolare rilevanza in campo giuridico, nel quale il prodotto dell'interpretazione può essere costituito da una norma che si ricollega ad uno dei possibili significati di cui è latore l'enunciato normativo. Nel diritto l'interpretazione, che, come sopra si è detto, può riferirsi a documenti e testi, ma anche ad atti e comportamenti umani, può essere prodotta da una molteplicità di soggetti: innanzitutto i soggetti (come giuristi, giudici e funzionari) che, in quanto utenti, «amministrano» il linguaggio giuridico, non solo agendo sul linguaggio, ma anche operando sul linguaggio stesso. Ma vi sono poi anche tutti coloro che partecipano, come utenti e come soggetti coinvolti, all'impresa comune chiamata diritto e che perciò sono «costretti»

prendere «l'estraneo», di praticare lo scambio non solo all'interno ma anche all'esterno della propria comunità linguistica. Essa appunto esiste da tempo immemorabile, in quanto gli uomini, che nella loro ordinaria condizione possiedono l'universale competenza di parlare, parlano però lingue diverse e vogliono nondimeno comunicare e interloquire. Ma l'atto del tradurre e la pratica della traduzione, stante l'infinita complessità delle lingue, restano un'operazione rischiosa: se falliscono, ci possono far cadere nella confusione e nell'incomprensione. Questa difficoltà della traduzione può essere letta come l'insuperabile condanna ad una separazione originaria tra i segni e le cose: e in questo senso, come irreversibilità dell'idea di catastrofe linguistica, è stato anche interpretato il famosissimo racconto della torre di Babele (Gen., 11). Ma forse è meglio considerare la fatica e la difficoltà del tradurre come un'insuperabile realtà della vita che impone il compito della traduzione per ampliare e ridefinire gli orizzonti linguistici di partenza.

Tuttavia, poiché non è dato né disponibile un criterio assoluto della perfetta traduzione, in essa si può tendere non ad un'identità di senso, che semplicemente non è dimostrabile, ma ad una presunta **equivalenza**, che può essere soltanto desiderata e ricercata. Tradurre è un difficile esercizio, sospeso incessantemente tra estraneità e appropriazione.

Di qui il problema: praticare ciò che Paul Ricoeur ha chiamato *ospitalità linguistica*, ossia il rischioso compito di tradurre il linguaggio straniero nel proprio, equivale ad interpretare? Interpretazione e traduzione sono la stessa cosa?

Nel suo volume *Dopo Babele* il grande critico letterario George Steiner (n. 1929) ha precisamente sostenuto questa tesi, assumendo il termine «traduzione» nel suo significato più ampio, come sinonimo di interpretazione. Con uno slogan: «tradurre è comprendere». In effetti, alle origini storiche dell'interpretazione, in quella tradizione giudaica in cui si trattava di tradurre la Torah nell'esperienza quotidiana del popolo d'Israele, interpretazione significava anche traduzione. Sia la **traduzione** che l'**interpretazione** sono strumenti del comprendere e in entrambe è in costante agguato il fenomeno del fraintendimento, della cattiva comprensione, proprio perché si tratta di cogliere un senso comune tra il nostro mondo e quello cui appartiene il testo da tradurre o da comprendere. Sia nell'una che nell'altra si ha a che fare con vincoli posti nella ricerca di senso tanto all'attività del traduttore, che ha sempre *qualcosa* da tradurre, quanto a quella dell'interprete, che non può crearsi dal nulla il suo significato. Ma nella prima ci si impegna *ad extra*, per superare l'estraneità tra la nostra lingua e quelle straniere; nella seconda invece *ad intra*, cioè all'interno della nostra stessa comunità linguistica. In realtà, come è stato efficacemente osservato, l'interpretare ha una maggiore ampiezza di campo semantico del tradurre: oltre al tradurre, esso significa anche esprimere, esplicitare e chiarire. L'interpretare può definire possibilità e limiti della prassi del tradurre. Essa non si limita mai ad un mero trasporre, ma implica sempre un de-costruire ed un ricostruire significati. Anche se in sostanza può essere corretto caratterizzare l'interpreta-

ad usare lo stesso linguaggio giuridico, pur non possedendo talora competenze tecniche: anch'essi, anche se con diversa sfumatura di significato, meno tecnica e più generica, «interpretano» il diritto.

Dal punto di vista dei soggetti che la compiono, è possibile distinguere **interpretazione giudiziale** e **interpretazione dottrinale**. La prima, provenendo da un giudice, *decide* una controversia pronunciandosi sul significato da attribuire ad enunciati normativi in relazione a casi concreti. Essa ha un carattere autoritativo e possiede un valore vincolante per le parti, che al giudice sono ricorse e alle sue decisioni sono soggette, appunto in quanto di fatto incapaci di risolvere in altro modo le loro controversie.

La seconda, l'interpretazione dottrinale, è l'attività interpretativa effettuata dai giuristi, che pur non distinguendosi formalmente da quella di un qualsiasi interprete privato, e quindi priva di autoritatività, gode ancora di fatto di una specifica autorevolezza: essa infatti possiede un potere persuasivo e d'opinione sia nell'ambito della comunità generale, sia nella più particolare dimensione giudiziaria. Da questo punto di vista l'interprete dottrinale deve limitarsi ad avanzare proposte di puntuali, ragionevoli e motivate interpretazioni, che si indirizzano ai giudici e agli altri soggetti che applicano il diritto. Dunque, la distanza che separa chi istituzionalmente *decide* interpretazioni e chi semplicemente le *propone*, pare a prima vista essere molto grande; in realtà, essa si riduce un po' se si tiene presente che gli stessi giudici sono spesso propensi ad avvalorare le proprie scelte interpretative richiamandosi alla «dottrina prevalente» o alla «migliore dottrina». Interpretazione giudiziale e dottrinale finiscono per convergere nel fatto che il loro prodotto è in definitiva una prescrizione, pur variabile a seconda dello *status* dell'interprete, destinata agli operatori successivi.

Ma più che per i suoi profili scolastici, questa distinzione ci interessa perché consente di illuminare un aspetto fondamentale dell'interpretazione giuridica, in cui si interpreta in funzione dell'applicazione. Il diritto del passato si presenta come un materiale vincolante da cui ricavare la regola da far valere nel caso concreto.

In linea di principio la distanza che separa l'universalità della legge e la concreta situazione giuridica nel caso singolo è infatti colmabile solo nel momento dell'**applicazione** e dell'**attualizzazione** del diritto. La filosofia ermeneutica, soprattutto nella versione fornitane da Hans-Georg Gadamer, ha sottolineato con grande vigore il nesso che intercorre tra interpretazione e applicazione, in considerazione appunto del fatto che il significato dei testi normativi viene determinato in stretto rapporto con la specificità del caso concreto, con le sue circostanze e con i contesti in cui esso si presenta.

Lungi dal prendere le mosse dai significati astratti delle norme per definire e delimitarne l'ambito di applicazione – come sostiene Kelsen – è invece proprio collocandosi nell'ottica del caso concreto che l'interprete interroga la norma o si pone alla ricerca della regola più idonea. Nella sua identità di significato la regola esiste solo in presenza di un caso concreto: fuori di esso si precipita inevitabilmente nell'indistinzione e nell'indeterminatezza.

È ancora la prospettiva del caso concreto a determinare il carattere di «facilità» o di «difficoltà» delle regole da seguire. È infine il caso concreto che consente la costruzione giuridica del fatto e quel porre in rapporto fattispecie astratta e fattispecie concreta in cui consiste una parte rilevante della prestazione interpretativa.

Ne consegue, se tutto questo è fondato, la caduta di ogni distinzione, nel caso del diritto e dell'interpretazione giuridica, tra interpretazione e applicazione. Al riguardo le tesi di Herbert Hart si differenziano sensibilmente da quelle di Hans Kelsen. Quest'ultimo considerava l'interpretazione dottrinale come semplice ricognizione di molteplici significati di una norma a fini di mera conoscenza in astratto, per differenziarla nettamente dall'interpretazione giudiziale, con cui il giudice (o l'operatore giuridico) effettuano la scelta di *un* significato preciso. Hart, invece, distinguendo per ogni norma determinata tra un nucleo di significati chiari e una zona di penombra, di vaghezza e indeterminatezza del significato, rispetto alla quale l'applicabilità della norma stessa è dubbia o controversa, introduce una distinzione tra casi «chiari» o «facili», ossia rientranti nel nucleo di significato certo, e casi «dubbi» o «difficili», ossia rientranti in quella zona di penombra che esige il ricorso alle valutazioni e alla discrezionalità dell'interprete.

Ma non è evidentemente possibile sapere aprioristicamente quali siano le formulazioni normative il cui significato sia equivoco e desti perplessità, proprio perché solamente la complessità e la ricchezza dell'esperienza giuridica sono in grado di precisare se il significato delle regole sia chiaro e non controverso: sono le circostanze a renderlo tale. Insomma, si può sapere compiutamente se un caso è chiaro od oscuro, facile o difficile solo *dopo* l'interpretazione e non *prima* di essa. Di conseguenza, la teoria dell'interpretazione di Hart va riletta abbattendo ogni confine tra interpretazione e applicazione del diritto, per giungere a riconoscere che la specificità dell'interpretazione giuridica sta proprio nel suo orientamento all'applicazione del diritto, ossia nella sua funzionalità alla «riuscita» del diritto come forma di vita in cui si seguono regole.

Quando ci si chiede non che cosa *deve essere* l'interpretazione, ma che cosa essa è, quando insomma si parla di **teorie dell'interpretazione giuridica**, si può riconoscere che nella discussione contemporanea, soprattutto dopo la classica opera di Herbert Hart *The Concept of Law*, si fronteggiano tre diverse teorie.

Per la teoria **cognitiva** (sostenuta dalle teorie imperativistiche e dalle teorie generali assertrici della completezza del diritto) – più correntemente chiamata anche **formalistica** – l'interpretazione è un'attività di tipo conoscitivo. Interpretare è accertare il significato oggettivo dei testi normativi. Ogni testo normativo è latore di un significato proprio, oggettivo. Per ciascun enunciato normativo è quindi data una ed una sola possibile interpretazione. Se ci si connette ad un'idea di interpretazione che tende a reperire un unico e definitivo significato, non rimane di conseguenza alcuno spazio per la discrezionalità dell'interprete, che dovrà limitarsi a scoprire quell'unico e pre-costituito significato.

Per la **teoria scettica** (sostenuta dalle correnti del «realismo giuridico»), l'interpretazione non è attività di conoscenza ma di creazione di significato, di decisione libera da qualsiasi vincolo. Non essendovi una cosa come il significato «proprio» delle parole, né dandosi coincidenza tra alcuna parola e il significato attribuitole dall'emittente o dall'interprete, sarà quest'ultimo a decidere il significato secondo il proprio personale atteggiamento valutativo. Non esiste *il* significato, esistono solo *i* significati, che di volta in volta dipendono dalle valutazioni soggettive degli interpreti e conseguono alla loro attività. Dunque, se gli enunciati normativi sono schermi bianchi su cui l'interprete può proiettare qualunque significato, tutto ciò ha per effetto una libertà incontrollata dell'interprete nell'attribuire significati ed una inutilità della funzione legislativa.

Nella loro simmetrica assolutezza – nel primo caso i significati sono già tutti dati prima dell'interpretazione, nel secondo essi esistono soltanto dopo di essa – entrambe le teorie si basano su assunzioni la cui debolezza è invero assai evidente.

Se – come afferma la teoria cognitiva – le decisioni degli interpreti fossero interamente predeterminate da norme preesistenti ed essi dovessero limitarsi ad applicare un diritto già completamente dato, cosicché per ciascuna questione di diritto si dovrebbe ammettere una ed una sola «risposta giusta», non si vede il motivo per il quale occorrerebbe ricorrere all'interpretazione. Infatti, se si trattasse soltanto di dispiegare un potenziale normativo già tutto dato e preesistente, perché uscire dall'autosufficienza del materiale giuridico e istituire un rapporto con quanto è ad esso esterno? Ma in tal modo la stessa innovazione del diritto a livello interpretativo ne risulterebbe irrimediabilmente preclusa, condannando così il sistema giuridico ad una conservatrice fissità.

Ma parimenti inaccettabili sono le tesi scettiche, che riprendono sul piano del diritto assunzioni oggi assai diffuse anche in altri campi del pensiero. Per esse le norme giuridiche non preesistono all'interpretazione, ma ne costituiscono il risultato, assunto unicamente sulla base di valutazioni individuali e libere da vincoli. Che le norme non esistano del tutto prima dell'interpretazione è tesi bizzarra, che oggi quasi più nessuno, nella sua forma estrema, sostiene. L'idea di un «solipsismo» interpretativo, accreditata dagli scettici, non corrisponde ai fatti: al contrario, le scelte dell'interprete sono inevitabilmente soggette a vincoli e limiti culturali e contestuali. Le stesse interpretazioni già consolidate ed accreditate rappresentano un preciso vincolo (giuridico nei sistemi anglosassoni, fattuale in quelli codificati), che riflette il ruolo di abitudini linguistiche diffuse: il diritto si sviluppa anche grazie all'accumularsi delle sentenze precedenti. Alla fine, in linea di coerenza, la posizione scettica dovrebbe negare la possibilità medesima della comunicazione tra gli uomini, il che è evidentemente assurdo e contraddittorio.

Comprensibile è pertanto la maggiore diffusione di *teorie intermedie dell'interpretazione*, molto diffuse e dominanti tra i filosofi del diritto analitici, più

saggiamente moderatrici, con una pluralità di diverse versioni, della radicalità delle posizioni formalistiche e scettiche.

In realtà non è difficile riconoscere da un lato – contro le tesi formalistiche – che senza e fuori dell'interpretazione la regola non esiste e non è effettiva; e dall'altro lato – contro le tesi scettiche – che senza e fuori della regola neppure potrebbe darsi, in senso proprio, interpretazione.

Ma, a ben vedere, è forse lo stesso presupposto non solo degli orientamenti formalistico e scettico, ma anche delle stesse teorie intermedie, ad apparire inadeguato. La verità è che il presupposto comune a tutte queste teorie sta in un interesse di tipo in ultima analisi epistemologico, relativo cioè alla tematica dell'oggettività dell'interpretazione.

Pienamente oggettiva sarebbe l'interpretazione di una regola già tutta predeterminedata prima del momento interpretativo: ma quest'idea dell'interpretazione confligge con la realtà della prassi interpretativa. Quest'ultima ci mostra in modo chiaro che l'interprete attribuendo significati agli enunciati normativi contribuisce con le sue scelte a formare e a riformulare la regola, che egli non si limita ad un puro e semplice reperimento di significati, siano essi pre-dati o dall'interprete stesso prodotti, e che finisce per involgere nella sua attività, che non si limita a scegliere *un* significato entro un novero di significati dati, sia aspetti di carattere teleologico-valutativo, sia aspetti di natura argomentativa.

Le tesi *formalistiche* hanno trovato nella teoria giuspositivistica dell'interpretazione una delle loro più fortunate e diffuse formulazioni. Per tale teoria, la legge non ha bisogno di alcun elemento integrativo che non sia la logica rigorosa del giurista, per cui l'interprete si limiterebbe ad una semplice deduzione logica dei contenuti delle norme giuridiche, senza dover ricorrere ad elementi e criteri di natura diversa, ad esse esterni. Non è difficile tuttavia riconoscere come tutti i presupposti che implicitamente sorreggevano questa teoria, come il postulato dell'assoluto monopolio dello Stato e del legislatore nel compito di produrre il diritto, l'identificazione totale tra diritto e legge, l'asserita completezza dell'ordinamento, inteso come qualcosa di precostituito, già interamente dato e privo di lacune, siano ad uno ad uno caduti e più non corrispondano ad una realistica rappresentazione del diritto.

Più moderna e accettabile, in apparenza, la formulazione della tesi scettica di Riccardo Guastini (n. 1946), compiutamente esposta nel saggio fortemente ispirato a Giovanni Tarello *Dalle fonti alle norme* e ripresa nei trattati su *Le fonti del diritto e l'interpretazione* e *Teoria e dogmatica delle fonti* e nella raccolta di saggi *Distinguendo*. Qui, nell'intento di distinguere ciò che è proprio degli organi di produzione del diritto da ciò che è proprio degli organi di applicazione, si riprendono le distinzioni tarelliane tra *enunciato* e *significato* e tra *disposizione* e *norma*. Per dirla con le parole di Guastini, la **disposizione** è (parte) di un testo, ossia di un documento normativo *ancora* da interpretare; la **norma** è (parte di) un documento normativo *già* interpretato. Secondo queste tesi, la disposizione dovrebbe perciò preesistere ad ogni

tipo di interpretazione: essa viene identificata con gli enunciati normativi, individuati sulla base della loro origine formale e non per i loro contenuti, mentre la norma, contrariamente all'uso comune dei giuristi, che la riferisce tanto all'enunciato da interpretare quanto all'enunciato prodotto dall'interpretazione, è identificata esclusivamente in quest'ultimo. Ma la principale difficoltà di queste tesi è nel non dar conto del complesso *iter* che congiunge la disposizione preesistente ad ogni interpretazione con la norma, che è il significato alla disposizione già ascrivito. Quella netta «linea di demarcazione», che secondo Guastini dividerebbe disposizione e norma, nella realtà non esiste affatto. In altre parole, Guastini rimuove completamente quella «prima interpretazione», che si rivela però fondamentale nell'attribuzione dei significati e senza la quale gli enunciati che non fossero pre-compresi non sarebbero neppure enunciati. Non si può giungere ad attribuire ad un enunciato una forma compiuta senza e al di fuori di una precomprensione del suo senso, che già rappresenta l'inizio di un'attività interpretativa.

È al contrario proprio quest'elemento che acquista centralità e spessore nella **prospettiva ermeneutica**, cui va riconosciuto il merito di aver elaborato la categoria della **precomprensione**. Non si può comprendere senza pre-comprendere, senza lasciarsi orientare da un'ipotesi di partenza, una sorta di rappresentazione anticipata del risultato, influenzata dall'appartenenza dell'interprete ad un preciso contesto discorsivo e vitale. Non a caso Gadamer definì la precomprensione come «la prima tra tutte le condizioni ermeneutiche»: infatti i segni da interpretare sono sempre i prodotti di una cultura specifica, dotati di un senso che deve essere decifrato e compreso nel contesto di una comunità linguistica e di un universo storico-esistenziale. Il testo, il documento giuridico vengono interrogati sulla base di domande-guida relative a specifici casi da risolvere. La precomprensione concerne contemporaneamente le varie norme potenzialmente applicabili, i fatti da regolare e la norma o le norme da prescegliere. Il primo, provvisorio orientamento dell'interprete, la prima fase del processo interpretativo giuridico, che prefigura la soluzione del caso, vanno poi incessantemente riconsiderati e riprecisati, attraverso un gioco di corrispondenze tra enunciati normativi e caso concreto fino a pervenire alla soluzione-decisione finale, individuando una serie di alternative e di ipotesi, che di volta in volta devono essere giustificate sulla base della loro accettabilità e plausibilità. L'interpretazione giuridica ne risulta caratterizzata come un processo che si articola in più fasi, come una successione di atti, in cui l'interprete è frequentemente indotto a tornare sui suoi passi e a ridefinire i propri presupposti di partenza, fino all'approdo finale nell'individuazione della regola per il caso. L'idea di precomprensione ci fornisce uno spunto prezioso per cogliere due diversi livelli del procedimento ermeneutico: l'attività di «estrazione» di un significato da un «fondo» culturale e linguistico nel quale lo stesso interprete è immerso; e la necessità continua, per passare dalla comprensione iniziale a quella definitiva, di nuove argomentazioni, tutte finalizzate al conseguimento del risultato finale. Il comprendere include sempre un progettare ed un anticipare

significati: qui sta la rilevanza del modello ermeneutico, che raffigura il rapporto tra interprete e testo nei termini della situazione dialogica *domanda-risposta*, e qui, nell'istituzione di un legame stretto tra punto di partenza del discorso interpretativo e metodo con cui si intende svilupparlo, si apre lo spazio – come subito si potrà vedere – per uno sforzo di razionalità e di ragionevolezza del ragionamento giuridico, inteso come comprensivo di interpretazione e di argomentazione. Ma tutto ciò non sarebbe possibile se non si riconoscesse che l'interpretazione come attività acquista un senso preciso proprio perché avviene all'interno di una comprensione preliminare, che costituisce il luogo vero e proprio del «senso». Questo, per il semplice fatto che ogni attività assume significato solamente all'interno di una totalità di senso. Ciò significa rivendicare il primato della *comprensione* sull'*interpretazione*, il cui ruolo, oltre a quello riduttivo di ascrivere significato ad intenzioni autoritative precostituite ed espresse in testi, con il fine di orientare i comportamenti, consiste nel reperire il senso delle azioni sociali, ossia nell'identificare la pratica giuridica sulla base delle ragioni che le sono proprie. Non può certo essere considerato irrilevante né per i comuni cittadini, né tanto meno per i giudici, lo scopo per cui le norme vengono prodotte e continuano ad essere applicate. Da questo punto di vista, l'interpretazione concorre a rideterminare significati normativi, ridefinendoli continuamente per mezzo di enunciati interpretativi, il che rappresenta un evento fisiologicamente ordinario della vita del diritto, poiché si tratta di comprendere testi e azioni in momenti e circostanze diversi da quelli della loro produzione, in rapporto a nuove situazioni storiche e a casi specifici. I testi non si lasciano interpretare se non ponendoli in relazione con un problema pratico, con un'esperienza concreta, con un interesse.

Da questo punto di vista, ogni caso che nella pratica si presenti è in un certo senso nuovo e diverso da tutti quelli che l'hanno fino a quel momento preceduto; non solo: poiché non c'è alcun caso che per definizione sia «chiaro», le circostanze potrebbero far divenire «oscuro» ciò che in altri casi invece risultava «chiaro», cosicché la struttura inedita del nuovo caso implica comunque da parte dell'interprete la necessità di una nuova e specifica attribuzione di significato. Grazie agli sviluppi offerti dai casi nuovi, l'ambito ermeneutico, dovendo offrire risposte adeguate a problemi nuovi e sopravvenuti, costantemente si amplia e si arricchisce di continue integrazioni di senso, che a loro volta varranno per i casi futuri. Si conferma così l'insopprimibilità del «**cerchio ermeneutico**» come struttura anticipatoria della comprensione. Come procedimento che va dalla parte al tutto e dal tutto alla parte, il cerchio ermeneutico si istituisce non solo tra comprensione delle norme e comprensione delle circostanze di fatto, ma anche tra il significato normativo degli enunciati linguistici da interpretare e l'interesse dell'interprete ad una corretta ed efficace soluzione del caso. Il comprendere svela così al suo fondo un carattere ed un procedere non lineari ma circolari, articolati in una pluralità di livelli successivi, al modo di una spirale: infatti non comporta mai da parte dell'interprete un tautologico e puro e semplice ritorno al pun-

to di partenza, ma l'innalzare su piani nuovi e maggiormente chiarificanti, anche alla luce di nuovi fatti, la comprensione dei testi. Circolo ermeneutico significa apertura inesauribile dell'interpretazione e incompiutezza in linea di principio di ciascun testo: la concretizzazione del diritto in casi specifici incrementa incessantemente quanto già rappresentato nelle enunciazioni legislative.

L'attività interpretativa costruisce infatti congiuntamente, per tentativi successivi, la reciproca corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta. La scelta, tramite riflessione e argomentazione, tra le diverse possibilità interpretative non dipende soltanto da una pre-valutazione relativa all'adeguatezza del metodo a fornire una soluzione appropriata; essa non può dirsi libera da vincoli contestuali, poiché agiscono in essa vincoli di natura culturale, linguistica, situazionale, ordinamentale, tutti concorrenti, nell'attività con cui i testi sono interpellati, a ridurne ma non ad eliminarne la polisemia. Il discorso normativo deve misurarsi con la circostanza che è destinato a valere nella vita e nell'esperienza concreta e perciò a fare i conti con precisi contesti di azione e di comunicazione.

Il **metodo** non è insomma in grado di spiegare completamente la scelta del metodo, ossia la selezione delle modalità concrete che si giudicano utili per controllare le ipotesi interpretative e per pervenire dalla comprensione iniziale e provvisoria ad una comprensione motivata. L'esigenza ermeneutica di un rapporto ravvicinato e stretto con la prassi e con i casi concreti implica anche l'istituzione di un rapporto circolare tra interpretazione e dogmatica giuridica e determina un incessante e produttivo rinvio tra gli esiti dei procedimenti interpretativi e la necessità di introdurli organicamente nel materiale giuridico complessivo, aprendo di conseguenza un rapporto di reciproca integrazione e di reciproco controllo tra argomentazione pratica e argomentazione dogmatica.

Per quanto numerosi e ricorrenti siano stati i tentativi, sia da parte della dottrina giuridica (si pensi alle tesi del giuspositivismo), sia da parte degli stessi ordinamenti positivi (si pensi all'art. 12 delle disposizioni preliminari al nostro codice civile o agli artt. 1362-1371 del codice civile in tema di interpretazione del contratto), di imporre esplicitamente o implicitamente all'interprete l'adozione «dall'esterno» di criteri ermeneutici obbligati e l'assunzione di un loro ordine rigido e precostituito, gli esiti di queste regole sull'interpretazione sono sempre stati inevitabilmente fallimentari e mai sono stati in grado di eliminare del tutto gli spazi di movimento dell'interprete. Se non altro, perché tanto le indicazioni dottrinali quanto le disposizioni positive sull'interpretazione debbono a loro volta venire interpretate. Non è possibile determinare sensatamente gli aspetti e i problemi di metodo *prima* dell'attività interpretativa e argomentativa, *prima* di trovarsi di fronte a specifici casi da risolvere. Come dimostra l'esperienza del *common law*, i criteri di interpretazione emergono dalla prassi giudiziaria e dalla tradizione. Inoltre, essendo le direttive metodiche elaborate dalla stessa cultura giuridica, vi è incertezza sia nel reperire i canoni ermeneutici, sia nel determinare la loro

gerarchia, sia infine nella scelta, a parità di canoni metodologici, tra diverse opzioni interpretative: elementi questi, tutti, peraltro fortemente dipendenti dalla comunità giuridica specifica, dalla sua tradizione storica, dal tipo di cultura da essa avvalorata. Infine, le regole interpretative sono articolate e plurali, poiché dipendono dal particolare tipo di testo giuridico cui debbono applicarsi: le regole d'interpretazione differiscono nel diritto penale, nel diritto civile, nel diritto amministrativo, nel diritto costituzionale e internazionale e corrispondono ai diversi soggetti, caratterizzati da diversi status, che si dedicano all'interpretazione (il legislatore, il privato, il giudice, l'autorità amministrativa).

Insomma, nel campo dell'interpretazione giuridica non si dà alcun metodo per definizione esatto, che possa condurre a risultati univoci e garantiti nella loro validità. Se la funzione principale del metodo è quella di fornire le regole per il controllo delle ipotesi interpretative, frequentemente quest'obiettivo non può dirsi centrato nel senso di un'organica strutturazione della discrezionalità giudiziale.

Ciò non significa però che il ricorso ai metodi di interpretazione e l'adozione di regole ermeneutiche non possano essere comunque utili per delimitare e strutturare la libertà interpretativa, fissando dei «paletti» e dei passi, entro cui e con cui l'interprete, se intende fornire al suo ragionamento una correttezza di procedimento ed un'argomentazione persuasiva, è chiamato a misurarsi. Nonostante l'«eclettismo metodologico» che nella prassi degli interpreti si è affermato, un completo abbandono del metodo e delle regole interpretative significherebbe, da questo punto di vista, una probabile resa all'irrazionalità o all'arbitrio nell'intero campo del discorso pratico e renderebbe impossibile ogni forma di ragionevole controllo dei giudizi.

Si è sopra riconosciuto che le tesi secondo cui l'attività interpretativa è solo scoperta di significati normativi precostituiti rispetto alla stessa attività dell'interprete, che insomma, per dirla in una parola, essa è riducibile ad un atto conoscitivo, non corrispondono alla pratica interpretativa esperita nei fatti dai giuristi.

L'interpretazione è un'attività che non implica soltanto conoscenza, ma anche scelta discrezionale dell'interprete tra i diversi significati semanticamente e giuridicamente possibili entro un contesto dato.

Se è vero insomma che nell'interpretazione sono presenti elementi di scelta, appare del tutto ragionevole non solo che tale scelta non sia meramente arbitraria, frutto del capriccio dell'interprete, ma anche che essa sia sottoposta ad una pluralità di controlli, che in sede argomentativa accertino se la pretesa di decidere in un certo modo risulti anche giustificata. Si tratta, secondo Esser (1910-1999), del controllo di compatibilità con il tessuto normativo del sistema giuridico, del controllo di giustezza materiale del caso singolo e dell'accettabilità dei criteri prescelti da parte della comunità interpretativa. Controlli, questi, che, ove estesi dal piano individuale dell'interprete a quello intersoggettivo, possono dar luogo al riconoscimento di «buone ragioni», che fondano e motivano la correttezza dell'interpretazione e dell'argomen-

tazione e la giustezza della decisione, ossia la sostenibilità della pretesa che le scelte valutative che le sono sottese siano accettate come vincolanti.

Taluni di questi controlli sono istituzionalizzati e riguardano la «legalità» dell'attività interpretativa, i modi del suo esercizio e le buone ragioni che giustificano le decisioni, altri sono invece controlli sociali. Si pensi, ad esempio, alle reazioni negative cui possono andare incontro presso altri giudici o presso altri avvocati o presso gli stessi clienti, interpretazioni palesemente capricciose o stravaganti. Questi esiti negativi tanto più facilmente sono possibili quanto più sono carenti, come motivazioni delle decisioni, «buone ragioni» in grado di aspirare ad un riconoscimento intersoggettivo. Ma sul risultato possono certo pesare, in senso negativo, anche i modi dell'interpretazione, ossia le modalità attraverso cui il giudice perviene da una comprensione provvisoria ad una comprensione ben motivata dei testi giuridici. Modalità che, com'è del tutto evidente, risentono di vincoli storici e contestuali, come i valori della comunità giuridica di appartenenza, il tipo di formazione giuridica ricevuta dall'interprete, le opinioni dominanti della dogmatica e della giurisprudenza.

Dal punto di vista che ha per obiettivo di distinguere la «buona» dalla «cattiva» interpretazione può infatti essere utile tener distinte l'interpretazione-processo e l'interpretazione-risultato.

Potrebbe infatti verificarsi il caso che un'**interpretazione-processo** «buona» produca un cattivo risultato – nel senso di incompatibile con l'ordinamento vigente – come pure, al contrario, che un'**interpretazione-risultato** «buona», ossia caratterizzata da contenuti accettabili, rappresenti la conclusione di un cattivo procedimento. Tutto ciò per il semplice fatto che i fattori di tipo contenutistico e morale debbono essere armonizzati con i profili procedurali, dogmatici e sistematici, ponendo in corrispondenza enunciati normativi e situazioni di fatto con l'obiettivo di assicurare la giustezza della decisione.

In linea di principio si può riconoscere che un'interpretazione-processo che si sviluppi attraverso giudizi razionali ha maggiori possibilità di condurre ad una interpretazione-risultato giusta ed accettabile. Osservava già Aristotele che nella discussione corretta il vero tende a prevalere sul falso.

In ogni caso la ragionevolezza del giudicare e dell'argomentare potrà determinarsi e verificarsi solo nella situazione concreta, vagliando l'equilibrio tra gli strumenti giuridici adottati e la giustezza dei fini perseguiti.